

(N. 328)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIEMONTE, SALOMONE e CARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1949

Norme aggiuntive al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina.

ONOREVOLI SENATORI. — Durante l'esame del progetto di legge, concernente l'utilizzazione dei fondi E. R. P., da parte dell'8^a Commissione, discutendosi sull'articolo 5, col quale si propone di estendere alla *Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina* — istituita in base all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 — i benefici del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, sulle *Provvidenze a favore della piccola proprietà contadina*, venne osservato che per la chiarezza e per l'ordine legislativo, convenisse cessare dal malvezzo di modificare la legge con variazioni, introdotte quasi di soppiatto, in provvedimenti successivi riguardanti materia ed obbiettivi alla legge estranei, per modo da renderne difficile l'interpretazione e l'applicazione.

Pertanto venne proposto lo stralcio del predetto articolo consigliandone l'incorporazione in altra eventuale proposta di riforma del citato decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114. Però, in via subordinata, venne altresì richie-

sto che, se si riteneva opportuno conservare l'articolo 5, fosse consentito d'introdurre nel progetto altri articoli costituenti modifiche od aggiunte al decreto legislativo atte ad accrescerne l'efficacia e l'applicazione.

La Commissione decise di aderire alla proposizione subordinata e nominò una sottocommissione, composta dai senatori Carelli, Piemonte e Salomone, coll'incarico di formulare tali articoli aggiuntivi.

La sottocommissione, giunta al termine dei suoi lavori, avendo rilevato che l'aggiunta al testo governativo di ben cinque articoli — soprattutto per il loro contenuto — ne modificava troppo l'armonia, decise di proporre alla Commissione che, fermo restando l'articolo 5 — in quanto si era deliberato di assegnare alla *Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina* una ulteriore dotazione di due miliardi di lire (provvedimento consono alla natura prevalente di *omnibus* finanziario del progetto) — le altre proposte venissero raccolte in altro progetto di legge, di iniziativa parla-

mentare e da presentarsi al Senato congiuntamente alle relazioni di maggioranza e di minoranza, onde porne in rilievo la correlazione. E la Commissione, consenziente il Ministro, accettò tali proposte.

Questa la genesi dell'unito progetto di legge.

Con esso non s'intende esaurire la materia delle necessarie modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, rivelatosi pressochè inoperante, ma di ovviare, e solo in parte, ad una delle cause di tale inefficacia.

L'architettura del predetto provvedimento legislativo poggia essenzialmente sul contributo statale nel pagamento degli interessi all'acquirente, futuro piccolo proprietario contadino, nel caso in cui contragga un mutuo per pagare il prezzo del fondo comprato. Purtroppo l'alto costo attuale del denaro rende insufficiente questo concorso, che non può esser superiore al 3 per cento ed è diluito in trenta annualità qualunque sia la durata del mutuo.

Esso non prevede la medesima facilitazione in caso di contrattazione diretta fra il proprietario del fondo e l'acquirente, quando quegli consenta a *far credito* a quest'ultimo, rateizzando il pagamento del prezzo d'acquisto, totalmente o parzialmente, in più annualità. Una tale misura renderebbe non solo più spedita la traslazione dei fondi destinati alla formazione della piccola proprietà contadina, ma, togliendo di mezzo l'intermediario mutuante, renderebbe meno oneroso il trapasso.

L'attuale progetto non mira a colmare appieno tale lacuna. Esso promuove un utile esperimento consentendo i benefici del citato decreto legislativo nei casi di acquisto, con pagamento rateale del prezzo, di piccole proprietà contadine, appartenenti agli Enti pubblici, i quali, per la loro natura e per esser soggetti al controllo dell'autorità, non possono esser sospettati di operazioni evasive dagli obblighi fiscali.

Si è ritenuto prematuro estendere tali benefici alle contrattazioni fra privati perchè tale riforma, se pure necessaria, richiede accurati studi sia per i riflessi che può avere sull'Erario, sia per le meditate cautele atte ad evitare possibili evasioni fiscali ed inconvenienti di altro genere; studi e cautele che il Governo è invitato a compiere e preparare ed il più sol-

lecitamente possibile ad investire il Parlamento.

Nella elencazione degli Enti pubblici, contemplati dal progetto, si è indicato per primo l'Ente Nazionale per le Tre Venezie, perchè particolarissima è la sua condizione: amministratore dei beni già appartenenti a coloro che hanno optato per la nazionalità tedesca, esso doveva procedere entro breve termine alla loro alienazione; ma gli eventi bellici e lo squilibrio economico del dopo guerra hanno reso difficili e ridotte le possibilità di vendita.

Attualmente, fra altro, esso amministra nella Val d'Adige 52 unità rurali organiche, fra i 2 ed i 20 ettari di superficie, del presunto valore di 200 milioni di lire, nonchè 112 appezzamenti di circa 1 ettaro; in Valcanale (Udine) 229 unità rurali organiche fra i 2 e 20 ettari, del presunto importo di 500 milioni, nonchè altri 53 appezzamenti di circa un ettaro; le prime hanno i requisiti voluti per la creazione di nuove piccole proprietà contadine, i secondi possono convenientemente aggregarsi a quelle di tali unità organiche che sono troppe esigue o ad altre precostituite ed insufficientemente estese.

Tali beni concessi in affitto anno per anno, in attesa della loro vendita, sono in cattiva condizione ed esposti a continua degradazione economica; la loro alienazione, con rateizzo del prezzo, consentirebbe all'Ente amministratore di tener conto delle giuste aspirazioni degli attuali affittuari, provenienti da diverse zone, allettati — come furono — di conseguire la proprietà dei fondi affittati ed ora impossibilitati di ricorrere al credito. Questi piccoli coltivatori diretti da anni attendono ed anelano una sistemazione definitiva. Osservasi nel contempo che il delicato problema degli ex-optanti verrebbe spogliato di una notevole parte dei suoi aspetti economici, per esser ricollocato nel suo piano naturale di problema soprattutto giuridico-politico.

Poichè il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 (articolo 5) autorizza Province e Comuni a procedere alla alienazione dei loro fondi, di natura patrimoniale, da destinarsi alla formazione della piccola proprietà contadina, — sia ai singoli sia alle loro cooperative agricole — che può esser resa obbligatoria se si tratta di fondi non o insufficientemente col-

tivati, la rateazione del pagamento del montante permette di tener conto anche dei desideri dei contadini meno abbienti. Uguali considerazioni valgono altresì a riguardo degli altri Enti pubblici che intendano alienare piccole unità agricole passive o di reddito insufficiente.

Si ritiene superfluo l'esame analitico di cia-

scuno dei cinque articoli del progetto di legge in quanto - se si tengono presenti le disposizioni del più volte citato decreto legislativo 24 febbraio 1949, n. 114 - il loro testo non si presta a dubbi o a diverse interpretazioni; si fa solo presente che i vari provvedimenti legislativi in essi citati, lo sono in quanto si riferiscono ad agevolazioni di natura fiscale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Ente Nazionale per le Tre Venezie, gli Enti di colonizzazione, i Consorzi di bonifica integrale, nonché le società costituite da tali Enti, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e tutti gli altri Enti pubblici sono ammessi a godere delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per le vendite di terreni effettuate anche se in tutto o in parte con pagamenti rateali, a favore di coltivatori diretti o loro cooperative, per la formazione della piccola proprietà contadina, ai sensi ed entro i termini previsti dal citato decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

Sono estese a dette vendite e agli atti e formalità concernenti le vendite stesse e la eventuale rateazione del pagamento del prezzo di acquisto le disposizioni di cui all'articolo 21, primo comma della legge 5 luglio 1928, n. 1760, al regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, alla legge 30 maggio 1932, n. 635, e successive modificazioni.

Art. 2.

Le agevolazioni ed esenzioni previste nel precedente articolo non escludono le maggiori agevolazioni o le altre esenzioni delle quali le parti contraenti potessero eventualmente beneficiare in virtù di altre leggi speciali. A tali maggiori agevolazioni od altre esenzioni è estesa la decadenza prevista dall'articolo 4.

Art. 3.

Per le vendite previste dal primo comma dell'articolo 1, qualora la rateazione del pagamento del prezzo di acquisto dei terreni venga

stabilita ad un interesse non superiore a quello fissato come massimo dal decreto ministeriale di cui all'articolo 52 delle norme regolamentari per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, può esser accordato, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi entro la misura e con le modalità richiamate dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

Gli Enti e le Società indicate nell'articolo 1 possono applicare, per la rateazione, come addizionale del tasso d'interesse, una aliquota aggiuntiva, in misura non superiore al limite da stabilirsi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Il concorso dello Stato, di cui al presente articolo, sarà corrisposto per trenta anni indipendentemente dalla durata convenuta per la rateazione.

Art. 4.

Si applicano per gli acquisti di terreni con pagamento rateale, che saranno effettuati in base alla presente legge, le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, circa la decadenza dei beneficiari dal concorso statale, la perdita delle agevolazioni fiscali e l'applicazione delle altre sanzioni previste dallo stesso articolo 9.

Art. 5.

Il pagamento del concorso statale previsto dalla presente legge farà carico all'apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione all'autorizzazione di spesa di 3 miliardi di lire, di cui all'articolo 10, lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.